

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

**AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CURTATONE**

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei GIUDICI POPOLARI.

Il sottoscritto/a
nato/a a il
tel. cell. fax
cittadino/a italiano/a, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di
professione, residente in Curtatone, Via,
N., in possesso del titolo di studio di
conseguito il..... presso,
con sede in, nell'anno scolastico/accademico
ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive
modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:
 per le CORTI DI ASSISE
 per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

CHIEDE

l' iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento:

(la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Elettorale)

Curtatone, li,

IL RICHIEDENTE

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.
-